

Reg. Nr. _____

COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

**CONTRATTO DI APPALTO DI AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO 2017/2018 – 2018/2019**

L'anno duemiladiciasette, il giorno _____ del mese di _____, nella residenza comunale, tra i Sigg.ri:

per il **Comune di** _____,
con sede in _____, n. _____ - _____ (____),
P.IVA _____, Cod. Fis. _____,
il/la Dott./Dott.ssa _____,
nato/a ad _____ il _____,
nella sua qualità di Responsabile dell'Area _____ che interviene nel presente atto ai sensi dell'art. 107, terzo comma, lett. c) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

E

per _____ con sede in _____ (____),
Via _____, codice fiscale e P.IVA _____,
iscritta alla CCAA di _____ con il n. _____,
il Sig./la Sig.ra _____,
nato/a a _____ (____) il _____,
C.F. _____ che interviene nel presente atto in qualità di Amministratore
Unico/Legale Rappresentante/procuratore speciale giusta procura notaio _____,
del _____, repertorio n. _____;

PREMESSO CHE

- a seguito di procedura esperita ai sensi dell'art. 60 il cui verbale è stato approvato con determina n. _____ del _____, è stato aggiudicata alla ditta _____ l'esecuzione del servizio in oggetto per un importo pari ad euro _____, comprensivo di euro _____ per oneri della sicurezza oltre IVA _____%;
- nel dettaglio, all'Ente appaltante sono pervenute n. _____ offerte;
- al termine della gara è stata dichiarata proposta di aggiudicazione a favore di _____;
- con la determinazione n. _____ del _____ del Responsabile dell'area _____ si è provveduto all'aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell'art. 32

comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

- in data _____, il responsabile del procedimento riceveva, sulla seguente posta certificata

conferma della comunicazione al sistema AVCpass, al fine della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, della efficacia dell'aggiudicazione, con la conseguente avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- che il RUP e il rappresentante legale dell'operatore economico hanno sottoscritto apposita dichiarazione sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

Verifiche in materia di antimafia

Premesso inoltre che:

- non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00;
- in data _____ prot. n. _____ è stata inviata l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e che quindi è passato il termine dilatorio di cui all'articolo 39 della LP n. 16/2015 e che dopo l'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

CIO' PREMESSO,

FRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto e valore del contratto

1. Il Comune di Ferrazzano (CB), di seguito denominato per brevità "Ente", e/o "stazione appaltante" a mezzo del costituito suo Responsabile, affida alla ditta _____, l'esecuzione del servizio di Mensa scolastica per i Comuni di Ferrazzano e Mirabello Sannitico che tramite il proprio _____ accetta, con l'osservanza delle norme contenute nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto.

2. L'ammontare dell'appalto oggetto del contratto è di €. _____, più IVA _____%.
L'appalto viene altresì affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, obblighi, modalità, patti e oneri dedotti e risultanti anche dall'offerta e dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto **non vengano materialmente allegati**:

- il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 .
- il capitolato speciale d'appalto;
- l'offerta tecnica ed economica;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il protocollo sottoscritto dal Comune per _____¹;

¹ Esempio protocollo di legalità sugli appalti pubblici.

Art. 2 Corrispettivo del contratto

1. L'**importo contrattuale** dell'appalto, ammonta ad € _____, _____ (euro _____, _____) comprensivo dell'importo di € _____, _____ (euro _____, _____) per oneri per la sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso d'asta, **oltre IVA al _____%**, salva diversa liquidazione finale.

Revisione dei prezzi

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'art.1664, comma 1, del Codice Civile.

Art. 3 Durata dell'appalto

Il servizio/la fornitura avrà la seguente durata 01/10/2017/30/06/2018 e 01/10/2018/30/06/2019 salvo risoluzione anticipata per i casi di cui ai successivi artt. 22 e 23 e gli altri espressamente previsti nel capitolato o nel presente contratto.

Il contratto può essere eventualmente prorogato² per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli, se condiviso, per la stazione appaltante.

Art. 4 Pagamento del corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo per l'esecuzione del servizio di mensa scolastica verrà liquidato come segue:

1. € _____, _____ (_____ / _____) pari al 20% sul valore del contratto di appalto, ai sensi dell'art.35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, a titolo di anticipazione, da pagarsi entro 15 gg. dall'effettivo inizio dell'appalto alle condizioni previste nel bando.

Il pagamento dei compensi avverrà ogni mese e in via posticipata, su presentazione di regolari fatture intestate ai rispettivi Comuni (in relazione al numero dei pasti per ciascun Comune erogati), previo accertamento del numero degli stessi da parte dell'Ufficio competente.

1. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'[articolo 105](#), impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
2. Ulteriori dettagli e termini sono contenuti nel capitolato speciale d'appalto.

Art. 5 Pagamento e ritardo nel pagamento

Prima del pagamento della somma dovuta, l'appaltatore dovrà dimostrare di essere in regola con i versamenti contributivi attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**D.U.R.C.**).

² Ai sensi dell'art. 106, comma 11: "La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante".

Art. 6
Regolarità contributiva

L'appaltatore ha dimostrato di essere in regola con i versamenti contributivi, mediante Documento Unico di Regolarità Contributiva (**D.U.R.C.**) rilasciato in data _____.³

Art. 7
Modalità di effettuazione del servizio

Il servizio verrà effettuato nell'ambito del calendario scolastico di riferimento, e viene quantificato in circa n. 205 giorni indicativi presuntivi..

In particolare si svolge tutti i giorni feriali esclusi:

I giorni previsti nel calendario scolastico come vacanze ordinarie o riconosciuti come tali dai competenti organismi scolastici;

I giorni di chiusura delle scuole in conseguenza ad eventi particolari (scioperi, consultazioni elettorali, luttu nazionali, ecc.).

I giorni di effettuazione del servizio saranno, comunque, quelli trasmessi alla Ditta dal Responsabile del servizio ferma restando la possibilità di modifiche e variazioni, in ogni momento, a seguito di circostanze imprevedibili o comunque finalizzate a favorire l'adempimento della frequenza scolastica.

Art. 8
Variazioni

Nel corso dell'esecuzione dell'incarico sono ammesse variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni relative al numero degli alunni che usufruiranno della mensa.

Nel rispetto anche del criterio di cui all'art.106, comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, non costituiscono varianti gli interventi disposti per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 10%, ai sensi dell'art.106, comma 2 lett. b).

Art. 9
Rapporti con il Comune

La Ditta appaltatrice dovrà comunicare il nominativo di un proprio responsabile, quale unico referente del Comune, onde poter definire con lo stesso contatti, anche giornalieri, in caso di necessità urgenti o servizi particolari che dovessero presentarsi. Si precisa che la figura del responsabile è ravvisabile, di norma, nel Sig. _____.

Art. 10
Altri obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore deve essere in perfetta regola con tutti gli obblighi di legge relativi all'appalto ⁴.

Inoltre l'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione oggetto dell'appalto, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al capitolato e al presente contratto.

³ Il DURC, da richiedersi a cura della stazione appaltante ha, tra le situazioni in cui è obbligatoria la sua richiesta, anche la fase della sottoscrizione del contratto di appalto.

⁴ Esempio trasporto scolastico: a) La Ditta appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli di trasporto pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche; b) L'Impresa esercente il servizio deve possedere i requisiti riguardanti l'accesso alla professione di cui al D.M. 20.12.1991, n. 448 (idoneità morale, professionale e finanziaria) e s.m.i.

In particolare, nello svolgimento del servizio/fornitura, l'affidatario è tenuto:

-preparazione dei pasti, lo sporzionamento e la somministrazione dei pasti stessi presso i plessi delle scuole di Ferrazzano e Mirabello Sannitico tutti i giorni escluso il sabato, i festivi e di vacanza, agli alunni e al personale insegnante preposto della scuola statale materna, a tempo pieno e /o prolungato, nonché la pulizia delle strutture e di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio come meglio specificato nel capitolato speciale di appalto allegato alla presente convenzione.

I pasti dovranno essere forniti presso i locali della scuola materna di Ferrazzano ubicata in Via Crocella e presso i locali della scuola materna di Mirabello Sannitico ubicata in Via Firenze .

1. l'acquisto dei generi alimentari occorrenti per il servizio di refezione scolastica;
2. la preparazione, cottura e distribuzione dei pasti a tavola nei rispettivi plessi;
3. l'assistenza ai bambini durante la consumazione dei pasti nei rispettivi plessi
4. la rigovernatura delle stoviglie e degli utensili;
5. la raccolta differenziata di tutte le materie di rifiuto e delle immondizie;
6. il lavaggio e la disinfezione giornaliera dei refettori ;

Il pasto giornaliero comprenderà un primo piatto, un secondo con contorno, frutta e sarà confezionato secondo la tabella dietetica e menù predisposti dal comune, d'intesa con il competente settore della ASREM. Variazioni di qualità e grammatura verranno stabilite dall'Amministrazione su indicazione del medico competente, sentiti i rappresentanti dei genitori e della ditta appaltatrice, senza che ciò determini alcuna modifica del costo complessivo del servizio.

Le caratteristiche dei prodotti alimentari da impiegare per i servizi cui al presente contratto sono quelle stabilite dalle leggi e disposizioni normative vigenti in materia;

l'appaltatore dovrà acquistare generi freschi e di prima scelta secondo i criteri stabiliti dal bando tenuto conto di quanto offre il mercato, con esclusione di precotti e surgelati. Unica eccezione potrà farsi per il pesce, nel rispetto della catena del freddo e con divieto assoluto di scongelamento e ricongelamento. I pasti devono essere preparati con accortezza e sistemati in appositi recipienti atti ad assicurare la necessaria igienicità. I cibi devono essere ben cotti e serviti a tavola con le precauzioni necessarie e garantire il mantenimento del colore . Tutto il personale adibito sarà dotato di un camice, grembiule, copricapo, guanti in perfetto stato di pulizia. Non più tardi delle ore 10 sarà comunicato il numero dei pasti da fornire agli alunni della scuola. In caso di sciopero o per altre ragioni che comportassero la sospensione delle lezioni, nessun indennizzo potrà essere preteso della ditta appaltatrice. In caso di inadempimento a svolgere il servizio (l'improvvisa mancanza dell'acqua o del gas, sciopero del personale preposto) la ditta appaltatrice resta obbligata a servire un pasto freddo alternativo, la cui composizione sarà concordata con il Comune. Il ritiro del pasto sarà regolato dalla consegna del buono da parte dei commensali . I buoni dovranno essere alla fine del mese inviati dalla ditta appaltatrice al Comune di Ferrazzano distinti per ciascuno dei Comuni unitamente alle relative fatture a giustificazione dei pagamenti dei corrispettivi spettanti.

La ditta è tenuta al rispetto scrupoloso di tutte le normative in materia di mense scolastiche

Art. 11

Oneri a carico del Comune

Il Comune di Ferrazzano corrisponderà la somma offerta in sede di gara.

I pagamenti, secondo quanto previsto ai sensi di legge, sono effettuati entro 30 giorni decorrenti dall'accertamento della conformità della prestazione alle previsioni contrattuali.

Art. 12

Avvio e garanzia dello svolgimento del servizio

Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali dalla legislazione vigente, l'impresa si impegna ad assicurare la continuità del servizio garantendo i contingenti minimi in caso di

sciopero del personale, ai sensi delle norme vigenti in materia di servizi pubblici essenziali e di autoregolamentazione del diritto di sciopero.

Salvo eventuali casi di forza maggiore, indipendenti dal fatto dell'affidataria del servizio, di cui dovrà essere data tempestiva notizia al Comune, il servizio non dovrà subire alcuna interruzione.

Qualora l'impresa nel corso del contratto agisca in difformità di leggi e regolamenti in materia, il Comune di Ferrazzano potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali nonchè, nei casi previsti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.

Art. 13 Danni causati dagli utenti

Per i danni causati a beni di proprietà dell'affidatario da parte degli utenti, l'appaltatore dovrà rivalersi direttamente sulle famiglie (se gli utenti sono minori) previa comunicazione scritta, del fatto accaduto, all'Amministrazione Comunale entro 7 giorni dall'accaduto.

Art. 14 Responsabilità verso terzi

Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo è a carico dell'appaltatore, che terrà, perciò, indenne a tale titolo l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa o molestia.

L'Appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme inerenti alle attività oggetto dell'appalto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiama la normativa vigente in materia.

Per le finalità di cui sopra l'appaltatore è tenuto a possedere un'adeguata polizza assicurativa ai sensi dell'articolo successivo.

Art. 15 Altre obbligazioni e obblighi assicurativi dell'operatore economico

L'operatore economico, con il presente contratto, si obbliga:

a rispondere, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto ad alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'operatore economico – compresa la responsabilità civile verso terzi (R.C.) – il quale ne è il solo responsabile. In tal senso l'affidataria ha prodotto polizza di responsabilità civile n. _____. La polizza è stata prodotta dalla _____, per dare copertura ai rischi ed ai danni di cui sopra, escludendo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale connessa; tale assicurazione dovrà rimanere in essere per tutta la durata della concessione. Il massimale assicurato è di euro 5.000.000,00 per R.C. Terzi e R.C. Dipendenti.

Art. 16 Garanzia definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria mediante Atto di Fidejussione n. _____ rilasciata in data _____ dalla compagnia _____ dell'importo di € _____, _____ (_____, _____). La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione definitiva è conforme a quanto prescritto dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 17

Vigilanza sull'esecuzione dell'appalto

L'Amministrazione Comunale è tenuta all'esercizio della vigilanza sull'andamento del servizio oggetto del presente contratto e al controllo dei risultati. In qualunque momento l'Amministrazione Comunale può, con proprio personale autorizzato, effettuare verifiche sulla esecuzione del servizio. La Ditta Aggiudicataria è obbligata a fornire al personale incaricato della verifica tutta la collaborazione necessaria, fornendo tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la documentazione relativa.

Il Comune si riserva di svolgere ogni altra forma di controllo utile alla verifica di efficienza ed efficacia dei servizi di cui al presente contratto, anche utilizzando questionari da somministrarsi agli utenti; il Comune si riserva infatti la facoltà di sottoporre questionari e interviste agli utenti in merito allo svolgimento dei servizi appaltati.

Art. 18

Personale impegnato e tutela e sicurezza dei lavoratori

Per lo svolgimento delle attività relative al servizio oggetto dell'affidamento, l'impresa si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'Amministrazione potrà effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato secondo modi e tempi stabiliti dal presente contratto e secondo le disposizioni di legge in materia.

L'appaltatore assume ogni responsabilità in ordine alla regolarità del rapporto di impiego instaurato con i soggetti adibiti all'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'appaltatore è obbligato solidalmente con il subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore i trattamenti retributivi e i contributi assicurativi e previdenziali dovuti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nell'esecuzione dell'appalto l'operatore economico rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del codice.

L'operatore economico dovrà inoltre rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci e, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lui dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata del contratto, comprese le ordinanze e Regolamenti del Comune.

Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.

A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opera sui pagamenti una trattenuta dello 0,50% ⁵e se l'Appaltatore trascura gli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà la Stazione Appaltante con il fondo formato con detta ritenuta, fatte salve le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore sarà responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori e ciò indipendentemente dal fatto che il Sub-appalto risulti vietato dal presente contratto o non sia stata concessa la necessaria autorizzazione, fatta comunque salva in queste ipotesi, l'applicazione da parte della Stazione appaltante delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo. In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti da parte dell'Appaltatore, nei suoi confronti, la Stazione appaltante procederà in conformità con le norme del Capitolato generale d'appalto e del presente contratto.

Clausola sociale

⁵ Vedi art. 30, comma 5.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto e all'adempimento di cui all'art. 50 del D.Lgs.50/2016 qualora ne ricorrano i presupposti.

L'aggiudicatario, pertanto, si impegna a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato attraverso l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81⁶.

Art. 19

Subappalto, divieto di cessione

Il subappalto non può comunque superare il 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.⁷

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, a) ha indicato all'atto dell'offerta, i servizi o le forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo; b) ha dimostrato l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016⁸. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 20

Penalità⁹

E' fatto obbligo all'operatore di iniziare il servizio entro la data prestabilita. La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente all'ufficio comunale preposto qualsiasi sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore. L'amministrazione comunale ha la facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio le seguenti penali:

- in caso di disservizi sarà applicata una penale corrispondente al doppio dell'intera quota dovuta nel giorno in cui si è verificato il disservizio al giorno.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza.

L'appaltatore nei cinque giorni dalla data di notifica dell'inadempienza potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il responsabile del servizio. Tali penali saranno detratte in sede di pagamento della fattura. L'amministrazione comunale oltre all'applicazione della penale, ha comunque facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 21

Obblighi di tracciabilità

L'operatore economico, in dipendenza del presente contratto e in osservanza alle norme dell'art. 3 della Legge 136/10, assume senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane spa. L'operatore economico si impegna, a pena di nullità, a inserire negli eventuali contratti di subappalto, qualora autorizzati, una clausola con la quale il

⁶ Vd. art. 50 del D.Lgs. 50/16: "Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto".

⁷ Salvo l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

⁸ In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

⁹ Art. 113 bis, comma 2 D.Lgs.50/2016: "I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale". Sulle penali, vd. anche Cons.St. V°, 11/12/2014, n. 6094.

subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/10. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante.

Allo scopo la ditta appaltatrice comunica che i pagamenti inerenti al presente contratto devono essere effettuati esclusivamente con bonifico sul seguente Conto Corrente bancario (*o postale*) dedicato (*anche se non in via esclusiva*), ai sensi dell'art.3 –comma 1- della citata Legge n. 136/2010:

	Istituto Bancario o Postale	Sede	Codice IBAN
1			
2			
3			
4			
5			

e che le persone delegate ad operare sul medesimo conto sono le seguenti:

Nome Cognome	Nato a	Residente a	Via	Cod. Fiscale

Art. 22 Recesso

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

Art. 23 Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

L'ente procede invece alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi di cui all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni¹⁰ per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

¹⁰ Tale ipotesi è espressamente prevista solo per le fattispecie di cui al comma 3 dell'art.108 del Codice, tuttavia l'art. 1 comma 1 dell'articolo stabilisce che la stazione appaltante "può" (e non "deve") disporre la risoluzione. Si ritiene pertanto che anche per queste fattispecie sia utile prevedere un termine di 15 giorni per la richiesta di controdeduzioni all'appaltatore. Diversa l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art.108, che si riferisce a casi in cui la stazione appaltante "deve" procedere alla risoluzione. Le fattispecie ivi descritte non sembrano consentire la richiesta di controdeduzioni; la stazione appaltante, in quel caso, procede quindi direttamente alla risoluzione senza richiesta di controdeduzioni.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

La comunicazione conterrà altresì il periodo durante il quale l'operatore economico dovrà, comunque, assicurare il servizio fin tanto che il Comune non ne avrà rilevata la gestione, nelle forme ritenute idonee. Scaduto il sopradetto termine, l'azienda cessa con effetto immediato dalla conduzione dell'appalto. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, l'operatore economico non potrà vantare alcun indennizzo o buonuscita a qualsiasi titolo, salvo i compensi spettanti per le attività effettuate fino alla data del recesso, al netto di eventuali danni causati al Comune. La decadenza comporta con sé l'incameramento della garanzia definitiva, senza pregiudizio alcuno dell'azione per il risarcimento dei danni causati al Comune.

Art. 24 **Controversie**

Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito. Si specifica che non potranno essere deferite ad arbitri¹¹ le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto in oggetto e, pertanto, qualora dovessero insorgere controversie sull'interpretazione o esecuzione del presente contratto, fra la stazione appaltante e l'operatore economico, queste saranno di esclusiva competenza del Foro di Campobasso.

Art. 25 **Domicilio delle parti**

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalle stesse derivanti, l'Ente e l'operatore economico eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo del presente contratto.

Art. 26 **Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare il D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 27 **Spese di contratto e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 28 **Dichiarazioni finali di legge dell'operatore economico**

¹¹ Se si preferisce ricorrere alla giurisdizione ordinaria.

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'operatore economico, in dipendenza del presente contratto e in osservanza alle norme dell'art. 3 della Legge 136/2010, assume senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane spa. L'operatore economico si impegna, a pena di nullità, a inserire negli eventuali contratti di subappalto, qualora autorizzati, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
2. L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Campobasso, della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Allo scopo l'appaltatore al fine di consentire l'effettivo pagamento della prestazione effettuata, dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante apposita dichiarazione inerente il Conto Corrente bancario o postale dedicato ai sensi dell'art. 3 - c. 1 - della citata Legge n. 136/2010 nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo.
6. I pagamenti inerenti l'appalto in oggetto, saranno effettuati esclusivamente con bonifico sul conto corrente sopra indicato.
7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, determinerà la **risoluzione** di diritto del presente contratto o dei subcontratti, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e si applicheranno le **sanzioni** previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010.

Dichiarazione di cui al d.P.R. 62/2013:

L'operatore economico dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuali comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

Dichiarazione di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs.165/2001:

Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma citato; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. La parte è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Dichiarazione di assunzione degli oneri di responsabilità nella gestione dell'appalto

L'operatore economico dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità nell'organizzazione, gestione e controllo dell'appalto.

Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell'appalto

Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell'esecuzione del contratto e delle prestazioni dell'operatore economico, le parti di comune accordo, rinviando al capitolato speciale quale documento contrattuale. L'operatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare. Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo.

Art. 29

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si fa presente all'operatore economico che i dati forniti in occasione della sottoscrizione del contratto gara saranno raccolti presso l'amministrazione comunale per le finalità di gestione della gara e per quanto riguarda l'operatore

economico saranno trattenuti anche successivamente all'instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio, ma in caso contrario la conseguenza sarà l'impossibilità della stipula del contratto di appalto.

Titolare del trattamento è il Comune di Ferrazzano¹². Responsabile del trattamento è il Responsabile del provvedimento.

Il presente contratto viene letto ai convenuti, i quali, riscontratolo conforme alla loro volontà lo sottoscrivono per accettazione nel seguente modo:

- firma autografa su documento cartaceo, in tutte le pagine, del _____, per la **Stazione Appaltante**, come identificato in premessa;
- firma autografa su documento cartaceo, in tutte le pagine, del Sig. _____, legale rappresentante dell'**Appaltatore**, come identificato in premessa;

PER LA STAZIONE APPALTANTE

PER L'APPALTATORE

¹² L'Ente che sottoscrive il contratto.